

DELIBERAZIONE 22 FEBBRAIO 2022

70/2022/R/RIF

INTIMAZIONE AD ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE DEI DATI E DEI DOCUMENTI NECESSARI ALLE DETERMINAZIONI TARIFFARIE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1193^a riunione del 22 febbraio 2022

VISTI:

- la direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti;
- la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
- la direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità” (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (di seguito: decreto legislativo 267/00);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” (di seguito: legge 296/06);
- il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge con modificazioni dall’articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” (di seguito decreto-legge 138/11) e, in particolare, l’articolo 3-bis;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (di seguito: legge 205/17);

- il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con legge 19 dicembre 2019, 2, n. 157;
- il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”;
- il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
- il decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2021 “Differimento al 31 marzo 2022 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, recante “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001 n. 244 “Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, a norma dell’articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF, recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” (di seguito: deliberazione 443/2019/R/RIF) e il relativo Allegato A (MTR);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF (di seguito: deliberazione 363/2021/R/RIF), recante la “Approvazione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” e il relativo Allegato A (MTR-2);
- la deliberazione dell’Autorità 26 ottobre 2021, 459/2021/R/RIF, recante “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”;
- la deliberazione dell’Autorità 18 gennaio 2022, 15/2022/R/RIF “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
- la deliberazione dell’Autorità 22 febbraio 2022, 68/2022/R/RIF, recante “Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione 614/2021/R/COM”;
- la determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021, recante “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con

la deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 1, comma 527, della legge 205/17, *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”*, ha assegnato all’Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”*;
- inoltre, la predetta disposizione espressamente attribuisce all’Autorità, tra le altre, le funzioni di:
 - *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»”* (lett. g);
 - *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento”* (lett. h);
- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori”*;
- ai sensi dell’articolo 2, comma 20 della legge 481/95, per lo svolgimento delle proprie funzioni, l’Autorità *“irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all’effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie [...]”* (lett. c).

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- ai sensi dell'articolo 1, comma 169 della legge 296/06 "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";
- l'articolo 3-bis del decreto-legge 138/11 assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli Enti di governo degli stessi;
- il citato articolo 3-bis, segnatamente al comma 1-bis, attribuisce agli Enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli Enti locali partecipano obbligatoriamente, le "*funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [...]*";
- il suddetto percorso di riordino dell'organizzazione dello svolgimento dei servizi in questione, così come delineato dal menzionato decreto-legge 138/11, risulta ad oggi non pienamente compiuto sul territorio nazionale;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 683 della legge 147/13, "*Il consiglio comunale deve approvare [...] le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia*";
- quanto al termine, la disposizione citata prevede altresì che le tariffe della TARI siano approvate entro il termine fissato da norme statali per l'adozione del bilancio di previsione;
- ai sensi dell'articolo 151 del d.lgs. 267/00, il bilancio di previsione finanziario deve essere approvato entro il 31 dicembre. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- con decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2022 ed è stato autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio fino alla stessa data.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con deliberazione 443/2019/R/RIF di approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), l’Autorità ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- con deliberazione 363/2021/R/RIF, l’Autorità ha approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- l’articolo 7 della deliberazione 363/2021/R/RIF disciplina la procedura di approvazione delle entrate tariffarie, prevedendo che:
 - *“ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispose il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente”;*
 - il PEF è soggetto ad aggiornamento biennale e deve essere corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: *“a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente, di cui al 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui comma 7.2.”;*
 - gli organismi competenti validano le informazioni fornite dal gestore medesimo, le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio e, assunte le pertinenti determinazioni, provvedono a trasmettere all’Autorità: *“a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025”;* *b) con riferimento all’anno 2022, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti [...]”;*
 - la trasmissione all’Autorità deve avvenire da parte dell’Ente territorialmente competente (di seguito: ETC) entro 30 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l’approvazione della TARI riferita all’anno 2022;
 - l’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
 - fino all’approvazione da parte dell’Autorità, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti;
- ai sensi del successivo articolo 9 della medesima deliberazione 363/2021/R/RIF:

- *“In caso di inerzia del gestore nel procedere alla predisposizione del piano economico finanziario secondo quanto stabilito ai commi 7.1, 7.2 e 7.3, ovvero all’aggiornamento biennale del medesimo piano secondo quanto previsto al comma 8.1, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 provvedono alla diffida, assegnando un termine utile per l’invio dei dati e degli atti necessari, dandone contestuale comunicazione all’Autorità”* (comma 9.1);
- *“Gli organismi competenti, in caso di perdurante inerzia, ne informano l’Autorità, che valuta i presupposti per intimare al gestore l’adempimento agli obblighi regolatori, riservandosi comunque di procedere secondo quanto stabilito dall’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95”* (comma 9.2);
- *“Qualora l’inerzia si protragga fino al trentesimo giorno antecedente allo scadere dei termini previsti dalla normativa vigente per l’assunzione, da parte degli organismi competenti, delle pertinenti determinazioni, sono esclusi incrementi dei corrispettivi all’utenza finale e adeguamenti degli stessi all’inflazione, nonché eventuali incrementi delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento. Gli organismi competenti possono comunque provvedere alla predisposizione del piano economico finanziario sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, in un’ottica di tutela degli utenti. Le determinazioni di cui al precedente periodo hanno un’efficacia biennale, restando comunque salva la facoltà, per i menzionati organismi competenti, di valutare nuove predisposizioni tariffarie, al fine del mantenimento dell’equilibrio economico finanziario delle gestioni”* (comma 9.3).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- i comuni di Calitri, Montella, Mugnano del Cardinale e Solofra rilevata l’inerzia del gestore Irpinia Ambiente S.p.A. nel procedere alla predisposizione del piano economico finanziario di competenza per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, hanno proceduto – in condivisione con l’ETC “Ente d’ambito per il servizio della gestione integrata dei rifiuti urbani di Avellino” e ciascuno con distinta comunicazione e con riferimento al proprio ambito tariffario – a diffidare il citato gestore all’invio dei dati e degli atti necessari all’ETC;
- i termini di cui alle predette diffide sono spirati senza che Irpinia Ambiente S.p.A. abbia provveduto ad inviare i dati e i documenti richiesti;
- con nota del 14 febbraio 2021, l’ETC “Ente d’ambito per il servizio della gestione integrata dei rifiuti urbani di Avellino” ha informato l’Autorità dello stato di perdurante inerzia del gestore con riferimento agli ambiti relativi ai Comuni sopra citati e chiedendo un intervento della stessa ai sensi dell’articolo 9 della deliberazione 363/2021/R/RIF.

CONSIDERATO, POI, CHE:

- il Comune di Siderno, rilevata l'inerzia del gestore Locride Ambiente S.p.A. nel procedere alla predisposizione del piano economico finanziario di competenza per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, ha proceduto a trasmettere più diffide al citato gestore ai fini dell'invio dei dati e degli atti necessari;
- i termini di cui alle predette diffide sono spirati senza che Locride Ambiente S.p.A. abbia provveduto ad inviare i dati e i documenti richiesti;
- con nota del 7 febbraio 2022 il Comune di Siderno ha informato l'Autorità circa la perdurante inerzia di Locride Ambiente S.p.A..

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- il Comune di Alghero, rilevata l'inerzia del gestore Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop. nel procedere alla predisposizione del piano economico finanziario di competenza per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, ha proceduto a diffidare il citato gestore all'invio dei dati e degli atti necessari;
- il termine di cui alla predetta diffida è spirato senza che il gestore abbia provveduto ad inviare i dati e i documenti richiesti;
- con nota del 15 febbraio 2022 il Comune di Alghero ha informato la medesima Autorità della perdurante inerzia del gestore.

RITENUTO CHE:

- a seguito degli approfondimenti istruttori condotti, gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per intimare ai gestori elencati nell'*Allegato A* alla presente deliberazione l'adempimento delle prescrizioni regolatorie in materia tariffaria ai sensi degli articoli 7 e 9 della deliberazione 363/2021/R/RIF, entro l'1 marzo 2022;
- in caso di mancata ottemperanza alla presente intimazione da parte dei predetti gestori, entro la data indicata, sia opportuno riservarsi - in coerenza con quanto già previsto dal comma 9.2 della deliberazione 363/2021/R/RIF - di procedere secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
- sia opportuno ribadire che il protrarsi dell'inerzia da parte del gestore fino al trentesimo giorno antecedente allo scadere dei termini previsti dalla normativa vigente per l'assunzione, da parte degli organismi competenti, delle pertinenti determinazioni, costituisce presupposto per l'applicazione, nel caso di specie, delle citate previsioni di cui al comma 9.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF

DELIBERA

1. di intimare i gestori elencati nell'*Allegato A* alla presente deliberazione, di cui forma parte integrale e sostanziale, ad adempiere agli obblighi di trasmissione all'Ente territorialmente competente dei dati e dei documenti prescritti ed elaborati secondo le previsioni di cui alla deliberazione 363/2021/R/RIF ed al relativo Allegato A (MTR-2), entro l'1 marzo 2022 e contestualmente ad inviarne prova documentale all'Autorità tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.arera.it;
2. in caso di mancata ottemperanza a quanto disposto al precedente punto 1 nei termini ivi previsti, di riservarsi di procedere secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
3. di dare mandato alla Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati dell'Autorità per le azioni a seguire;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

22 febbraio 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini